

PIANO CASA PROVINCIA TRENTO

SCHEDA SINTETICA

(si veda anche la parte normativa, più sotto)

Norme	Aumenti massimi (salvo casi particolari)	Demolizioni e ricostruzioni (salvo casi particolari)	Anche non residenziale?	Scadenza richiesta Comune
L. 3/3/2010 n. 4 art. 15, L. 4/3/2008 n. 1, art. 86; Dgp 25/6/2010 n. 1531, Dgp 26/8/2011, n. 1858, Dgp 1/7/2011, n. 1427	3-20% vol. (a seconda prestazioni energetiche)	+ 15% vol. oppure 5-25% (a seconda prestazioni energetiche))	SI (valido solo per l'art. 86 della legge 1/2008)	31/12/2012

Art. 15 legge 3/3/2010

1. Tipologie di immobili. Con prevalente destinazione residenziale, anche in organismi complessi, esistenti alla data del 5 marzo 1995, con condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, energetica o architettonica, incongruenza nel contesto urbanistico accertati con istruttoria della struttura urbanistica provinciale competente.

2. Immobili esclusi. Assoggettati alla disciplina in materia di insediamenti storici, di beni ambientali, beni culturali e di patrimonio edilizio montano o incompatibili con le norme in materia di rischio e di pericolo stabilite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal piano urbanistico provinciale .

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 5 marzo 2011.

4. Demolizioni e ricostruzioni. Incremento fino al 15% della volumetria con modifica della forma, dell'aerea di sedime, delle sagome e anche su lotto diverso purché soggetto alla medesima destinazione di zona.

5. Edilizia pubblica Incremento fino al 25% della volumetria degli interventi di sostituzione edilizia per gli alloggi realizzati per la locazione con esonero totale del contributo di concessione.

6. Iter. Affissione per 30 giorni nell'albo pretorio e raccolta eventuali osservazioni. Parere comunale obbligatorio entro altri 30 giorni. Trasmissione del parere entro 5 giorni alla struttura provinciale competente che si pronuncia anche per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Approvazione entro 30 giorni da parte della Giunta dei progetti approvati. Possibili direttive della Giunta sull'applicazione della legge.

7. Contributo costruzione. Contributo commisurato solo agli incrementi volumetrici.

8. Edifici non abitativi. Esclusi.

Art. 86 legge 1/2008

9. Tipologie di immobili Tutti gli edifici (non solo quelli abitativi).

10. Nuovi edifici e interventi di ristrutturazione. Incremento percentuale degli indici rapportato alla cubatura e nel caso di raggiungimento delle classi energetiche A+, A, B+. L'incremento oscilla da un minimo del 3% (classe B+ da 1.500 a 4.000 mc) a un massimo del 20% (classe A+ fino a 500 mc).

11. Demolizioni e ricostruzioni. Incremento percentuale degli indici rapportato alla cubatura e nel caso di raggiungimento delle classi energetiche A+, A, B+. L'incremento oscilla da un minimo del 5% (classe B+ da 1.500 a 4.000 mc) a un massimo del 25% (classe A+ fino a 500 mc)

12. Disposizioni comuni. In alternativa agli incrementi è possibile richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico. Non sono comunque calcolati gli extraspessori per le coibentazioni, secondo regole precise. Gli incrementi sono cumulativi a quelli già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali.

PIANO CASA PROVINCIA TRENTO

NORME

Legge Trento n. 4 del 03-03-2010, art. 15 (modificata dalla legge 27/12/2011, n. 18)	Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti
Legge 4 marzo 2008, n. 1, art. 86 (modificata legge 3/3/2010, n. 4)	Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile
Delibera Giunta Trento 9 aprile 2009, n. 814	Disciplina attuativa dell'articolo 4 della L. P. n. 2/2009 (legge finanziaria di assestamento 2009) concernente misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio
Deliberazione Giunta Trento 25 giugno 2010, n. 1531	Nuovi indici edilizi per favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile ai sensi della Lp 1/2008 e modulo di domanda per le agevolazioni del "Piano casa" della Provincia

Legge Trento n. 2 del 28-03-2009

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTO ALTO ADIGE N. 14 STRAORDINARIO

Capo I Misure straordinarie di carattere generale per fronteggiare la crisi

ARTICOLO 1

Modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi

1. In considerazione dell'eccezionale crisi economica in corso, la Giunta provinciale interviene in via straordinaria con:

- a) misure per il sostegno al reddito e all'occupazione delle fasce sociali in difficoltà;
- b) interventi per il sostegno delle imprese;
- c) azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema trentino;
- d) una manovra straordinaria sugli investimenti pubblici a sostegno della domanda interna;
- e) individuazione dei limiti massimi per i compensi agli amministratori e per il trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali della Provincia.

2. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le disposizioni delle leggi di settore di riferimento, utilizzando le risorse autorizzate da queste leggi e le somme previste dal comma 7.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale individua gli atti da adottare per l'attuazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1, nonché i termini entro i quali essi devono essere adottati, anche prescindendo dalle procedure previste dalla normativa vigente.

4. Tenuto conto della necessità di attivare tempestivamente gli interventi e le misure di cui al comma 1, la Giunta provinciale può prevedere l'approvazione, anche per stralci, di atti di programmazione semplificati che individuano gli interventi e le misure da attuare, nonché i tempi di approvazione degli stessi. I predetti atti di programmazione possono essere approvati, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con riguardo alle procedure e ai contenuti; analoga deroga può essere prevista anche per la modificazione degli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge. Nell'individuazione degli atti di programmazione la Giunta provinciale, in particolare, si conforma al criterio in base al quale gli interventi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici sono comunque individuati dalla Giunta provinciale, mentre quelli di importo inferiore alla predetta soglia possono essere individuati dal dirigente competente previo parere positivo del dirigente generale di riferimento.

5. Nel rispetto del diritto comunitario, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse, la Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ridefinendo eventualmente i criteri di priorità per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento.

6. Per assicurare una rapida mobilitazione delle risorse finalizzate a opere e interventi già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale effettua una revisione straordinaria degli strumenti di programmazione in corso di attuazione e degli altri atti che hanno comportato impegni di spesa anche relativi a esercizi precedenti l'anno 2009, riprogrammando su esercizi successivi al 2009 le opere e gli interventi non caratterizzati da rapida realizzabilità. Con la revisione sono eliminati gli interventi ritenuti non più necessari e possono essere apportate modifiche alla spesa prevista per gli interventi che si ritiene di confermare.
7. Le somme corrispondenti agli interventi oggetto di verifica ai sensi del comma 6 non confermate a carico degli esercizi 2009 e precedenti sono utilizzate per la realizzazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1. A tal fine possono essere autorizzati appositi stanziamenti tra le partite di giro del bilancio, con conseguente contabilizzazione delle somme non confermate.
8. In relazione all'evoluzione della congiuntura economica la Giunta provinciale è autorizzata a integrare gli stanziamenti dei capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure previsti dal comma 1 con prelievi dagli appositi fondi di riserva istituiti nella funzione obiettivo relativa a fondi di riserva e per nuove leggi. I prelievi possono essere disposti relativamente sia agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, sia agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale. La Giunta provinciale può inoltre prelevare somme dagli stanziamenti del bilancio e dal relativo documento tecnico, sia di competenza che degli anni successivi, relativi ai capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure di cui al comma 1 per portarle in aumento dei fondi di riserva di cui a questo comma.
9. In sede di approvazione degli interventi e delle misure di cui alla lettera d) del comma 1 sono fissati i termini per l'avvio e per la realizzazione degli stessi. Salvo casi espressamente individuati, i termini per l'avvio non possono essere superiori a sessanta giorni dall'atto di approvazione degli interventi e delle misure. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per il monitoraggio del rispetto dei termini previsti da questo comma e i casi per i quali può essere autorizzata la proroga del termine per la realizzazione degli interventi.
10. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 9 le relative risorse possono essere stornate anche a favore dei fondi di riserva di cui al comma 8, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, per essere riassegnate al finanziamento di altri interventi e misure aventi caratteristiche di rapida realizzabilità. Questo comma non si applica al fondo straordinario per gli interventi anticongiunturali dei comuni previsto dall'articolo 13 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
11. Le liquidazioni di spesa che riguardano gli interventi e le misure previste dal comma 1 sono disposte entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, salvo esigenze straordinarie individuate con la deliberazione prevista dal comma 12. Sia per i pagamenti che riguardano gli interventi diretti, sia per le agevolazioni si applicano comunque i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
12. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per l'applicazione di quest'articolo, con particolare riferimento:
- a) agli atti da adottare ai sensi dei commi 3 e 4 e ai termini per la relativa adozione;
 - b) ai criteri e alle modalità per l'effettuazione della revisione straordinaria prevista dal comma 6;
 - c) ai criteri e alle modalità per la riprogrammazione finanziaria prevista dal comma 6;
 - d) ai criteri generali per la fissazione dei termini di avvio e realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 9;
 - e) ai criteri e alle modalità per il monitoraggio in ordine al rispetto dei termini previsti dal comma 9;
 - f) ai criteri e alle modalità per lo storno e la riassegnazione delle risorse previste dal comma 10;
 - g) alle modalità per coordinare la programmazione degli interventi e delle misure previsti da quest'articolo con quelli di carattere ordinario previsti dalle leggi di settore.
13. La Giunta provinciale comunica al Consiglio provinciale l'elenco degli interventi e delle misure effettuate in base a quest'articolo nell'anno 2009 e seguenti.
14. L'articolo 36 (Disposizioni in materia di contabilità) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, può essere applicato per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 con riferimento all'annullamento di residui passivi relativi a esercizi finanziari precedenti il 2009.
15. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria, agli interventi finalizzati a sostenere e assistere la spesa per investimenti rientranti nella competenza della Provincia, ivi compresi quelli esecutivi di progetti compresi nel quadro strategico nazionale, si applicano le speciali misure e procedure acceleratorie previste da quest'articolo e dalle altre norme provinciali in materia.

ARTICOLO 2

Interventi per fronteggiare la crisi economica e finanziaria

1. Per fronteggiare la crisi economica e finanziaria la Provincia può concedere aiuti fino a 500.000 euro per impresa, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria intitolata "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22 gennaio 2009, serie C, n. 16.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 si applicano alle misure di aiuto previste da leggi provinciali e concesse nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, anche con riferimento alle domande di agevolazione presentate dal 1°

gennaio 2008, ai sensi del regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). La Giunta provinciale individua le misure di aiuto alle quali si applicano gli interventi previsti da quest'articolo stabilendo i criteri e le modalità applicative.

3. Nel rispetto della disciplina comunitaria indicata dal comma 1, la Provincia è autorizzata a concedere contributi straordinari per agevolare i costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale di medie e di grandi imprese finalizzati, previo accordo sindacale, al radicamento delle unità locali e alla salvaguardia dell'occupazione.

4. Dagli interventi previsti da quest'articolo sono escluse le imprese che operano nel settore della pesca e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Sono inoltre escluse le imprese che il 1° luglio 2008 si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi delle norme comunitarie in materia.

5. Il regime di aiuto previsto da quest'articolo è efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Omissis

ARTICOLO 4

Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica del settore edilizio agevolando interventi di pronta e rapida realizzabilità è istituito un fondo destinato alla concessione di contributi, nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa, per gli interventi sul patrimonio edilizio di cui all'articolo 99, comma 1, lettere da b) ad h), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) (1); il contributo può inoltre essere concesso per altri interventi, individuati dalla deliberazione prevista dal comma 7, tra quelli che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), con l'esclusione delle nuove costruzioni, (2) e dell'articolo 105 della medesima legge provinciale. (3)

2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 le persone fisiche che hanno presentato la denuncia di inizio attività o hanno ottenuto la concessione edilizia per gli interventi sulle singole unità abitative, comprese le relative pertinenze, ed i condomini per gli interventi sulle parti comuni degli edifici. Non sono comunque oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese.

3. Il contributo disciplinato da quest'articolo è alternativo alla detrazione d'imposta prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

4. Ciascun richiedente può richiedere il contributo con riferimento ad un unico intervento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla deliberazione prevista dal comma 7.

5. Il contributo è concesso dalla società Cassa del Trentino s. p. a. su istanza dell'interessato; la predetta società esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e comunica, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'eventuale diniego del contributo dovuto alla mancanza di risorse disponibili sul fondo. In mancanza di tale diniego nei termini previsti, la società concede il contributo nei termini previsti dalla deliberazione di cui al comma 7, ove sussistano i requisiti individuati ai sensi di quest'articolo. L'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione; per le istanze presentate a Cassa del Trentino s. p. a. dopo la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1 non si applica quanto previsto dal secondo periodo di questo comma.

6. Il contributo è erogato ai richiedenti in unica soluzione previa presentazione della documentazione individuata dalla Giunta provinciale. La deliberazione di cui al comma 7 può prevedere e disciplinare la concessione al beneficiario di un'anticipazione sul contributo spettante.

7. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri attuativi di quest'articolo stabilendo, in particolare:

- a) le modalità, i termini di presentazione e i contenuti dell'istanza di ammissione al contributo;
- b) la tipologia di interventi ammessi a contributo ed il limite minimo e massimo della spesa ammessa;
- c) la percentuale delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1 destinata agli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività presentate o di concessioni ottenute dopo la data di entrata in vigore di questa legge;
- d) la percentuale di contribuzione, che può essere graduata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo a quelle relative agli interventi in materia di risparmio energetico e agli interventi effettuati nei centri storici;
- e) il termine massimo entro cui devono essere ultimati, a pena di decadenza dal contributo, gli interventi agevolati;
- f) i criteri e le modalità con cui i soggetti già presenti nelle graduatorie relative al "Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata" di cui all'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, possono optare di beneficiare del contributo di cui a quest'articolo per gli interventi da questo previsti.

ATTENZIONE: E' la delibera Giunta Trento 9 aprile 2009, n. 814

8. La deliberazione di cui al comma 7 può prevedere anche il riconoscimento di spese di progettazione dell'intervento, determinando criteri, modalità e limiti di tale riconoscimento.

9. I contributi previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali e statali con riguardo agli stessi interventi oggetto di contributo.

10. Salvo quanto previsto da questo comma, possono essere oggetto di contributo gli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività presentate o di concessioni ottenute dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Possono comunque essere oggetto di contributo:

a) i lavori realizzati sulla base di denunce di inizio attività o di concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge purché la denuncia di inizio lavori intervenga dopo tale data;

b) i lavori realizzati dai soggetti e per gli interventi previsti dal comma 7, lettera f).

11. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 sull'unità previsionale di base 65. 15. 210.

Note:

(1) L'articolo 99 comma 1 è il seguente

ARTICOLO 99

Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) omissis;

b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;

e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso; comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite;

f) interventi di sostituzione edilizia: quelli rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti;

g) interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;

h) interventi di demolizione: quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.

Art. 100 comma 1, lettera a)

ARTICOLO 100

Interventi soggetti a concessione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 97, 98 e 105, sono soggetti al rilascio della concessione edilizia i seguenti interventi:

a) la realizzazione di nuove costruzioni o l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili, con esclusione degli interventi di cui all'articolo 105, comma 1, che sono soggetti a denuncia d'inizio di attività;

Omissis

Art. 105

ARTICOLO 105

Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività

1. Sono soggetti a denuncia d'inizio di attività gli interventi che non rientrano fra quelli previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti a denuncia d'inizio di attività i seguenti interventi:

a) volumi tecnici;

- b) sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, sempre che gli strumenti urbanistici contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali da osservare per la loro realizzazione;*
 - c) interventi previsti dai piani attuativi, purché contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali;*
 - d) lavori di cui all'articolo 103, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile;*
 - e) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari;*
 - f) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.*
- 2. Prima di presentare la denuncia d'inizio di attività l'interessato deve acquisire i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, l'autorizzazione paesaggistica prevista dal titolo III e il parere per la qualità architettonica di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), in quanto richiesti.*
- 3. In alternativa alla presentazione della denuncia d'inizio di attività è sempre consentito agli interessati presentare la domanda per il rilascio della concessione edilizia, secondo le relative disposizioni.*

ARTICOLI 5-76
OMISSIS

Delibera Giunta Trento 9 aprile 2009, n. 814

Disciplina attuativa dell'articolo 4 della L. P. n. 2/2009 (legge finanziaria di assestamento 2009) concernente misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio.

Omissis

Il Relatore comunica,

In considerazione della grave crisi economica che sta interessando, se pur in modo differenziato, anche la nostra provincia, con l'assestamento del bilancio 2009 è stata varata una manovra anticongiunturale di rilevanti dimensioni – 850 milioni di euro, pari a oltre il 5% del Pil provinciale. Tra gli obiettivi della manovra vi è, in particolare, il sostegno dell'attività delle imprese, anche ai fini della tutela occupazionale. In tale aspetto sono state previste misure specifiche per il sostegno della domanda interna, sia con il varo di un ingente piano di investimenti diretti del settore pubblico provinciale, sia con l'agevolazione di interventi dei soggetti privati. In merito rilevanza assume la misura prevista dall'articolo 4 della legge finanziaria di assestamento 2009 (L. P. n. 2/2009) volta a supportare il settore edilizio, perseguendo nello stesso tempo l'obiettivo della riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo esistente.

La norma ha previsto infatti l'istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi volti a sostenere gli interventi, realizzati da persone fisiche o da condomini, sul patrimonio edilizio abitativo esistente da graduare in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo a quelli in materia di risparmio energetico e agli interventi effettuati nei centri storici.

La disciplina fissa poi ulteriori vincoli quali, in particolare, la non cumulabilità dei contributi in esame con altri contributi o agevolazioni fiscali previste da leggi provinciali o nazionali e il fatto che possono essere finanziati lavori afferenti dichiarazioni di inizio attività o concessioni edilizie successive all'entrata in vigore della L. P. n. 2/2009 e quindi successive al 31 marzo 2009 o comunque la cui dichiarazione di inizio lavori sia stata depositata presso il comune di competenza dopo tale data.

Eccezione a tale vincolo è rappresentata dai lavori realizzati dai soggetti già presenti, alla data di entrata in vigore della L. P. n. 2/2009, nelle graduatorie relative al "Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata" di cui all'art. 53 della L. P. n. 23/2007 che non hanno già beneficiato di contributi o agevolazioni fiscali previsti da altre normative provinciali o statali, per i quali è possibile optare per il contributo di cui al presente provvedimento in luogo del contributo di cui al precitato art. 53 anche se in tutto o in parte risultano già realizzati. Ovviamente l'opzione è possibile solo se si tratta di lavori finanziabili ai sensi dell'articolo 4 della L. P. n. 2/2009 e della relativa disciplina attuativa.

La legge demanda ad una deliberazione della Giunta provinciale la definizione dei criteri attuativi dell'intervento.

Il precitato articolo 4 della L. P. 2/2009 dispone che l'intervento in esame è concesso da Cassa del Trentino S.p.a. su istanza dell'interessato.

Nello specifico la norma stabilisce che la società esamina le istanze in ordine cronologico e comunica entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'eventuale diniego del contributo per mancanza di risorse disponibili. Per le domande relativamente alle quali Cassa del Trentino S.p.a. non comunica il diniego entro il predetto termine, la stessa provvede alla verifica della domanda e della relativa documentazione e, in presenza dei requisiti necessari, alla concessione del contributo.

Con il presente provvedimento si propone innanzitutto l'approvazione dei criteri attuativi della disposizione in esame prevedendo, con l'allegato 1), i criteri applicabili in via generale e con l'allegato 2) i criteri specifici per gli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici.

Corrispondentemente si propone di suddividere il fondo finalizzato al finanziamento degli interventi in oggetto in due quote: una, di importo pari a 10 milioni di euro, da destinare agli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici, una seconda, di importo pari a 20 milioni di euro da destinare agli altri interventi. Tali risorse potranno successivamente essere ulteriormente integrate.

Come già ricordato la legge prevede che l'intervento in esame è concesso da Cassa del Trentino S.p.a..

Conseguentemente, con il presente provvedimento, si individua Cassa del Trentino S.p.a. quale soggetto che gestirà tutte le fasi dell'intervento.

Al fine di semplificare l'iter procedurale, si propone di stabilire, con il presente provvedimento, gli elementi determinanti del contratto per l'affidamento a Cassa del Trentino S.p.a. della gestione in esame, demandando al Dirigente competente in materia di edilizia pubblica l'adozione degli atti necessari per la formalizzazione dell'incarico. Competerà al medesimo Dirigente assegnare a Cassa del Trentino le risorse per la concessione dei contributi nonché corrispondere, a valere sulle risorse autorizzate per il finanziamento dell'intervento, alla Cassa medesima il compenso che verrà pattuito per la gestione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visto l'articolo 4 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2,
- visto il comma 4 dell'articolo 19bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 4 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

1. di approvare i criteri attuativi dell'articolo 4 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, concernente misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, applicabili in via generale così come riportati nell'Allegato 1) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i criteri specifici per gli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici come riportati nell'Allegato 2) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che il fondo finalizzato al finanziamento degli interventi in esame è suddiviso in due quote: una quota, di importo pari a 10 milioni di euro, da destinare agli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici, una seconda quota, di importo pari a 20 milioni di euro, da destinare agli altri interventi. Tali risorse potranno successivamente essere ulteriormente integrate;
4. di individuare, ai sensi del comma 5 del precitato articolo 4 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, Cassa del Trentino S.p.a. quale soggetto che provvede alla concessione dei contributi di cui al presente provvedimento e, in via generale, alla gestione dei medesimi contributi, da effettuare secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2);
5. di autorizzare il Dirigente del Servizio competente in materia di edilizia pubblica a porre in essere gli atti necessari, anche con scambio di corrispondenza, per formalizzare l'incarico a Cassa del Trentino S.p.a. di gestione dei contributi in esame tenendo conto di quanto segue:
 - la Provincia assegnerà, in via anticipata, a Cassa del Trentino S.p.a. le risorse che andranno ad alimentare il fondo per la concessione dei contributi ai soggetti beneficiari distinguendole nelle due quote di cui al punto 3;
 - l'erogazione delle somme assegnate a Cassa del Trentino S.p.a. sarà disposta sulla base della presentazione di fabbisogni di cassa, fatta salva la possibilità per la Provincia, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 19 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in casi di necessità, di richiedere un'anticipazione delle somme da parte della Cassa medesima;
 - l'utilizzo del predetto fondo dovrà essere periodicamente rendicontato alla Provincia;
 - Cassa del Trentino S.p.a. dovrà inviare alla Provincia anche i dati necessari per ottemperare agli obblighi afferenti l'Anagrafe degli interventi finanziari provinciali con le modalità e la periodicità prevista per gli altri contributi gestiti o erogati dalla Cassa medesima;
 - la Provincia si riserva la possibilità di effettuare controlli in ordine alla corretta applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) da parte di Cassa del Trentino S.p.a. ;
 - per la gestione dei contributi di cui al presente provvedimento, la Provincia corrisponderà a Cassa del Trentino S.p.a. un compenso che verrà determinato con successivo provvedimento e che verrà imputato sulle risorse disponibili per l'alimentazione del fondo di cui al primo alinea. Il compenso verrà corrisposto, anche in più soluzioni, dietro presentazione di idonea documentazione di spesa.

Allegato parte integrante

Allegato 1

CRITERI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2009, N. 2 CONCERNENTE MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA DEL SETTORE EDILIZIO APPLICABILI IN VIA GENERALE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di fronteggiare la crisi che sta interessando il settore edilizio, con la legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) all'articolo 4, è stata prevista l'istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi volti a sostenere gli interventi, realizzati da persone fisiche o da condomini, sul patrimonio edilizio abitativo esistente.

La norma, oltre a fissare quale livello massimo di contribuzione il 40% della spesa ammessa, prevede che l'agevolazione provinciale possa essere graduata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo a quelli in materia di risparmio energetico e agli interventi effettuati nei centri storici.

La gestione dell'intervento è affidata a Cassa del Trentino S.p.a..

I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali e statali con riguardo agli stessi interventi oggetto di contributo.

É demandata alla Giunta provinciale la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dell'intervento.

2. INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

2.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Gli interventi devono riguardare singole unità abitative, comprese le relative pertinenze, o condomini, con riferimento alle parti comuni degli edifici, già esistenti e localizzati in provincia di Trento.

Non sono in ogni caso ammesse a contributo le nuove costruzioni.

Di seguito si individuano le tipologie di intervento ammissibili a contributo, con la descrizione specifica di cosa ricomprende ciascuna delle stesse.

(Interventi di cui all'articolo 99, comma 1, lettere da b) ad h) della L. P. n. 1/2008):

- interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- interventi di restauro: sono rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- interventi di risanamento conservativo: si fa riferimento agli interventi tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;

- interventi di ristrutturazione edilizia: si tratta degli interventi rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso; comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite;

- interventi di sostituzione edilizia: sono quelli rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti;

- interventi di demolizione e ricostruzione: sono quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;

- interventi di demolizione: sono quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.

(Interventi ricompresi tra quelli di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a) della L. P. n. 1/2008)

- ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili;

(Interventi ricompresi tra quelli di cui all'articolo 105, della L. P. n. 1/2008):

- volumi tecnici;

- sopraelevazioni, e interventi sulle pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, - parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari;

- opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

2. 2 ULTERIORI CARATTERISTICHE

Possono formare oggetto di contributo:

- gli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività depositate presso il comune di competenza o di concessioni edilizie rilasciate dopo la data di entrata in vigore della L. P. n. 2/2009 e quindi dopo il 31 marzo 2009.

- gli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività depositate o di concessioni edilizie rilasciate prima della data di entrata in vigore della L. P. n. 2/2009, e quindi prima del 31 marzo 2009, purché la denuncia di inizio lavori presso il comune di competenza intervenga dopo tale data.

3. SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO

Possono beneficiare dell'intervento:

- le persone fisiche intestatarie della denuncia di inizio attività o della concessione edilizia per interventi su singole unità abitative destinate a finalità abitative, comprese le relative pertinenze;

- i condomini che hanno presentato la denuncia di inizio attività o hanno ottenuto la concessione edilizia per interventi su parti comuni degli edifici.

Il soggetto richiedente deve quindi coincidere con l'intestatario della denuncia di inizio attività o della concessione edilizia.

Non possono formare oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese.

4. CONDIZIONI PER POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO

- Uno stesso soggetto – persona fisica o condominio - può presentare una sola domanda di contributo.

- Non sono ammesse più domande, anche presentate da soggetti diversi, per lavori afferenti una stessa unità abitativa e relative pertinenze o uno stesso condominio.

- I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili né con contributi previsti da altre normative provinciali né con contributi o agevolazioni fiscali previsti da normative statali. Ciò significa che gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente provvedimento non possono essere oggetto anche di altri contributi provinciali o statali o di agevolazioni fiscali. Con riferimento alle agevolazioni fiscali il riferimento è, in particolare, alla detrazione di imposta prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 nonché alle detrazioni di imposta per gli interventi volti al contenimento dei consumi energetici di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In sede di presentazione della domanda di contributo, il sottoscrittore dovrà dichiarare di essere a conoscenza del fatto che per gli interventi oggetto di contributo, non potranno essere richiesti altri contributi statali o provinciali o agevolazioni fiscali; nel caso in cui la richiesta fosse già intervenuta, dovrà essere dichiarata contestualmente alla domanda la rinuncia ai contributi o alle agevolazioni richieste.

- Gli interventi che vanno ad incidere sull'isolamento dell'edificio (in particolare finestre, tetti, pareti, solai, impianti) ancorché non comportino la variazione di categoria energetica, devono essere comunque realizzati con il fine di migliorare le condizioni energetiche dell'edificio su cui si interviene.

Al tal fine il tecnico incaricato deve redigere una relazione nella quale certifica tale miglioramento energetico rispetto alla situazione esistente, dichiarandone l'entità. L'avvenuta redazione della relazione deve essere dichiarata al momento della richiesta di erogazione del saldo del finanziamento. La mancata redazione della relazione o la non veridicità della stessa, rilevata in sede di controllo di cui al punto 16, determina la decadenza dal contributo concesso.

- È necessario che l'intervento venga progettato e diretto da un tecnico abilitato.

5. SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUZIONE

5. 1 Sono ammissibili le spese per i lavori riferiti agli interventi di cui al punto 2 entro i seguenti limiti:

* sia per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze che per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali è ammessa una spesa massima di euro 1. 000,00 a metro quadrato;

* sia per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze che per gli interventi su parti condominiali non sono ammessi a contributo gli interventi la cui spesa ammissibile a finanziamento risulta inferiore a euro 10. 000,00;

* per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze la spesa massima ammissibile a finanziamento è di euro 100. 000,00;

* per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali la spesa massima ammissibile a finanziamento è di euro 200.000,00.

5. 2 Sono altresì ammesse a finanziamento, in aggiunta ai limiti di cui al punto 5. 1, le spese di progettazione nella misura del 3% della spesa ammessa a finanziamento per lavori ai sensi del medesimo punto 5. 1. Tali spese sono riconosciute nella misura complessiva del 5% qualora in sede di realizzazione dei lavori ammessi a finanziamento venga effettuata la certificazione energetica dell'edificio rilasciata da un professionista abilitato e qualificato ai sensi del D. Lgs. n. 192/2005.

5. 3 Sia per le spese di cui al punto 5. 1 che per quelle di cui al punto 5. 2 è ammessa a finanziamento anche l'IVA che rimane a carico del soggetto beneficiario.

6. PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE

- La percentuale di contribuzione da applicare sia sulla spesa ammessa a finanziamento ai sensi del punto 5. 1 che a quella ammessa ai sensi del punto 5. 2, è fissata nella misura del 30%.

- La percentuale di contribuzione da applicare è incrementata al 35% per gli interventi che determinano il miglioramento di almeno due classi energetiche secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 2167 di data 20 ottobre 2006.

7. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

- Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda deve essere inoltrata a Cassa del Trentino S.p.a. , secondo le modalità riportate al punto 18. , copia della denuncia di inizio lavori depositata presso il comune di competenza o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio dei lavori resa dal richiedente il contributo, pena la decadenza dal contributo.

- In sede di presentazione delle domande, a ciascuna delle stesse viene attribuito un codice: "Codice unico dell'intervento". Nello specifico, in caso di presentazione diretta della domanda ad uno degli uffici indicati al punto 18. il codice verrà attribuito in sede di raccolta della domanda medesima, negli altri casi il codice verrà comunicato con successiva nota da parte di Cassa del Trentino S.p.a.. Tale codice deve successivamente essere riportato su tutta la documentazione afferente l'intervento, sia quella da inoltrare a Cassa del Trentino S.p.a. (copia della denuncia di inizio lavori depositata presso il comune di competenza o relativa dichiarazione sostitutiva, richiesta di acconto e richiesta di saldo e relativa documentazione allegata) sia quella da conservare (fatture, note spesa, bonifici bancari, elaborati tecnici, ecc.).

8. TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI

- Pena la decadenza dal contributo, i lavori, per un importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo ai sensi del punto 5. 1 devono essere effettuati:

* per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze, entro 12 mesi dalla data di presentazione, ai sensi del punto 7. , della copia della denuncia di inizio lavori o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio dei lavori;

* per gli interventi su parti condominiali, entro 18 mesi dalla data di presentazione, ai sensi del punto 7. , della copia della denuncia di inizio lavori o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio dei lavori.

9. SOGGETTO CHE GESTISCE I CONTRIBUTI

Alla gestione dei contributi in esame provvede Cassa del Trentino S.p.a. , fatto salvo quanto disposto al punto 18..

10. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Le domande per poter beneficiare del contributo devono essere presentate a Cassa del Trentino S.p.a. , secondo le modalità riportate al punto 18. , a partire dal 4 maggio 2009 e fino al 31 dicembre 2009,.

- I soggetti interessati, pena l'inammissibilità della richiesta, devono presentare la domanda di contributo utilizzando l'apposito modello A) pubblicato sul sito Internet della Provincia e allegando la documentazione essenziale di seguito indicata:

* dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio attività o l'avvenuto rilascio della concessione edilizia;

* una stima di massima della spesa complessiva dell'intervento suddivisa in spesa per lavori (di cui al punto 5. 1) e spese di progettazione (di cui al punto 5. 2) sottoscritta dal richiedente il contributo e dal tecnico abilitato;

- * una documentazione fotografica specifica ed esaustiva attestante lo stato degli edifici prima dell'intervento.
- La priorità ai fini della concessione del contributo è definita in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, ritenute ammissibili. Domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione ai fini dell'ammissione a contributo.

11. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- Sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute ammissibili Cassa del Trentino S.p.a. procede a verificare l'esistenza di sufficiente disponibilità sull'apposito fondo per il relativo finanziamento.
- Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda Cassa del Trentino S.p.a. comunica al richiedente l'eventuale diniego del contributo per mancanza di risorse disponibili sul fondo.
- Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, Cassa del Trentino S.p.a. provvede alla verifica delle domande relativamente alle quali non sia stato comunicato il diniego entro i termini previsti dall'alinea precedente e, in presenza dei requisiti necessari, alla concessione dei contributi applicando i criteri di cui al presente Allegato 1). Cassa provvede alla comunicazione ai beneficiari interessati dell'intervenuta concessione del contributo.
- Qualora, in sede di esame della domanda, Cassa del Trentino S.p.a. rilevi la irregolarità della domanda o della documentazione richiesta, provvede, entro il termine previsto dal precedente alinea, a chiedere l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione già presentata, fissando un termine. In tale caso i termini per la concessione del contributo da parte di Cassa del Trentino S.p.a. restano sospesi dalla data della richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda e fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre il termine fissato da Cassa. In caso di mancata integrazione o regolarizzazione della documentazione entro i termini stabiliti, Cassa, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.
- Avverso le decisioni assunte da Cassa del Trentino S.p.a. è comunque consentita la proposizione di ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla decisione della Cassa medesima.
- Nello svolgimento delle attività previste dal presente Allegato 1) Cassa del Trentino S.p.a. garantisce comunque il rispetto dei criteri e dei principi di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 secondo le modalità concordate con il Servizio competente in materia di edilizia pubblica.

12. ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI

- L'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
- Alle domande presentate dopo la data di pubblicazione nel Bollettino dell'avvenuto esaurimento delle risorse non si applica la procedura di cui al punto 11, nel senso che, anche in assenza di diniego del contributo da parte di Cassa del Trentino S.p.a. per mancanza di fondi entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, Cassa non procederà alla concessione del contributo.

13. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata a Cassa del Trentino S.p.a. , secondo le modalità di cui al punto 18. , entro sessanta giorni dal termine per l'effettuazione dei lavori, utilizzando il modello E) pubblicato sul sito Internet della Provincia. Il modello, in particolare, deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente:

- * l'avvenuta regolare esecuzione, entro il termine stabilito, di lavori per un importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo ai sensi del punto 5. 1. nonché, ove prevista, l'avvenuta redazione, ai sensi del punto 4, della relazione relativa al miglioramento delle condizioni energetiche dell'edificio.
- * il rendiconto della spesa regolarmente documentata e pagata con bonifici bancari distinta nelle due tipologie: spesa per lavori di cui al punto 5. 1 e spese di progettazione di cui al punto 5. 2.

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta anche dal tecnico abilitato.

Nel caso in cui siano stati realizzati interventi che determinano il miglioramento di almeno due classi energetiche di cui alla deliberazione n. 2167 del 20 ottobre 2007, ciò dovrà essere attestato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Alla richiesta di erogazione del contributo deve essere allegata una documentazione fotografica esaustiva dei lavori svolti.

- Cassa del Trentino S.p.a. , previa verifica della regolarità della documentazione presentata, procede entro trenta giorni all'erogazione del contributo. In merito:

- * qualora la spesa rendicontata distintamente per lavori e per spese di progettazione risulti di importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo, Cassa del Trentino S.p.a. procede alla liquidazione del contributo spettante al netto dell'eventuale quota erogata a titolo di anticipo;
- * qualora la spesa rendicontata distintamente per lavori e per spese tecniche risulti di importo inferiore alla spesa ammessa a contributo, Cassa del Trentino S.p.a. procede proporzionalmente alla rideterminazione del contributo e alla liquidazione dello stesso al netto dell'eventuale quota erogata a titolo di anticipo.

14. EROGAZIONE DI ANTICIPI

- In sede di presentazione della copia della denuncia di inizio lavori o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'inizio dei lavori resa dal richiedente il contributo, da effettuarsi, in base a quanto disposto dal punto 7, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze la cui spesa ammessa a finanziamento risulti superiore a euro 50.000,00 e per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali la cui spesa ammessa a finanziamento risulti superiore a euro 100.000,00, può essere richiesta la

concessione di un acconto di importo massimo pari al 30% del contributo spettante. A tale fine dovrà essere utilizzato il modello D), pubblicato sul sito Internet della Provincia.

- Cassa del Trentino S.p.a. dispone l'erogazione dell'acconto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
- In caso di decadenza dal contributo, dovranno essere restituiti gli eventuali acconti liquidati maggiorati degli interessi legali.

15. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SOGGETTI GIÀ PRESENTI NELLE GRADUATORIE RELATIVE AL "PIANO STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA" DI CUI ALL'ART. 53 DELLA L. P. N. 23/2007

I soggetti già presenti, alla data di entrata in vigore della L. P. n. 2/2009, nelle graduatorie relative al "Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata" di cui all'art. 53 della L. P. n. 23/2007 che non hanno già beneficiato di contributi previsti da altre normative provinciali o statali o di agevolazioni fiscali previsti da normative statali possono optare per il contributo di cui al presente provvedimento in luogo del contributo di cui al precitato art. 53 anche se hanno in tutto o in parte già realizzato i lavori.

Per tali soggetti valgono le disposizioni di cui al presente Allegato 1) fatto salvo quanto di seguito riportato:

- in sede di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui al presente provvedimento, da effettuare utilizzando il modello B), pubblicato sul sito Internet della Provincia, devono dichiarare anche la rinuncia al contributo di cui all'articolo 53 della L. P. n. 23/2007.
- In sede di presentazione della domanda sono tenuti ad allegare la documentazione fotografica dello stato degli edifici al momento della domanda.
- Nel caso in cui la denuncia di inizio lavori sia stata depositata presso il comune di competenza prima della data di entrata in vigore della L. P. n. 2/2009 e quindi prima del 31 marzo 2009, la stessa o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'avvenuto deposito presso il comune di competenza resa dal richiedente il contributo deve essere allegata alla domanda di contributo pena l'inammissibilità della stessa. In tale caso i termini per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 7 decorrono dalla data di presentazione della domanda di contributo.
- Nel caso di cui al comma precedente, il soggetto beneficiario, può richiedere l'erogazione dell'anticipo successivamente alla comunicazione da parte di Cassa del Trentino S.p.a. dell'intervenuta concessione del contributo.

16. CONTROLLI

Cassa del Trentino S.p.a. procede al controllo dei requisiti per l'accesso agli interventi su un campione che rappresenti almeno il 10% delle domande accolte.

A tale fine il soggetto beneficiario del contributo deve conservare tutta la documentazione concernente la spesa sostenuta per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento, da esibire qualora richiesta. La mancata esibizione della documentazione richiesta comporta la revoca del contributo concesso. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 11 del D. P. G. P. 5 giugno 2000, n. 9- 27/Leg.

17. RISERVA DI RISORSE

Una quota delle risorse disponibili non inferiore al 60% deve essere destinata agli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività depositate presso il comune di competenza o di concessioni edilizie rilasciate dopo la data di entrata in vigore della L. P. n. 2/2009 e quindi dopo il 31 marzo 2009.

18. DISPOSIZIONI GENERALI

Tutta la documentazione prevista dal presente provvedimento può essere presentata a Cassa del Trentino S.p.a. , secondo le seguenti modalità:

- direttamente presso gli uffici di Cassa del Trentino S.p.a. ; in tale caso fa fede la data di presentazione;
- per il tramite degli Sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia; in tale caso fa fede la data di presentazione allo Sportello;
- per il tramite delle strutture competenti in materia di edilizia abitativa presso i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto; in tale caso fa fede la data di presentazione alla struttura del comprensorio o del comune;
- a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; in tale caso fa fede la data di spedizione.

Allegato parte integrante

Allegato 2

CRITERI SPECIFICI PER GLI INTERVENTI SU EDIFICI RICADENTI NEI CENTRI STORICI

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della L. P. n. 2/2009, gli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici, così come individuati dai Piani regolatori generali vigenti, vengono suddivisi in due tipologie:

- interventi riguardanti edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, secondo la categoria di intervento prevista dai Piani regolatori generali;
- altri interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici.

1. INTERVENTI RIGUARDANTI EDIFICI SOGGETTI A RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Per gli interventi in esame si applicano i criteri attuativi di cui all'Allegato 1) al presente provvedimento fatto salvo quanto di seguito riportato:

1. 1 SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUZIONE

1. 1. 1 Sono ammissibili le spese per i lavori entro i seguenti limiti:

- sia per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze che per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali è ammessa una spesa massima di euro 1.000,00 a metro quadrato;

- sia per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze che per gli interventi su parti condominiali non sono ammessi a contributo gli interventi la cui spesa ammissibile a finanziamento risulta inferiore a euro 10.000,00;
- per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze la spesa massima ammissibile a finanziamento è di euro 200.000,00;
- per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali la spesa massima ammissibile a finanziamento è di euro 300.000,00.

1.1.2 Sono altresì ammesse a finanziamento, in aggiunta ai limiti di cui al punto 1.1.1, le spese di progettazione nella misura del 5% della spesa ammessa a finanziamento per lavori ai sensi del medesimo punto 1.1.1.

Tali spese sono riconosciute nella misura complessiva del 7% qualora in sede di realizzazione dei lavori ammessi a finanziamento venga effettuata la certificazione energetica dell'edificio rilasciata da un professionista abilitato e qualificato ai sensi del D. Lgs. n. 192/2005.

1.1.3 Sia per le spese di cui al punto 1.1.1 che per quelle di cui al punto

1.1.2 è ammessa a finanziamento anche l'IVA che rimane a carico del soggetto beneficiario.

1.2 PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE

La percentuale di contribuzione da applicare sia sulla spesa ammessa a finanziamento ai sensi del punto 1.1.1 che a quella ammessa ai sensi del punto 1.1.2, è fissata nella misura del 35%.

1.3 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Le domande per poter beneficiare del contributo devono essere presentate a Cassa del Trentino S.p.a., secondo le modalità riportate al punto 18.

dell'Allegato 1) al presente provvedimento, a partire dal 4 maggio 2009 e fino al 31 dicembre 2009,.

- I soggetti interessati, pena l'inammissibilità della richiesta, devono presentare la domanda di contributo utilizzando l'apposito modello C) pubblicato sul sito Internet della Provincia e allegando la documentazione essenziale di seguito indicata:

- * dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio attività o l'avvenuto rilascio della concessione edilizia;
- * copia degli elaborati progettuali allegati alla denuncia di inizio attività o alla concessione edilizia;
- * una stima di massima della spesa complessiva dell'intervento suddivisa in spesa per lavori (di cui al punto 1.1.1) e spese tecniche (di cui al punto 1.1.2) sottoscritta dal richiedente il contributo e dal tecnico abilitato;
- * una documentazione fotografica specifica ed esaustiva attestante lo stato degli edifici prima dell'intervento.

1.4 PARERE OBBLIGATORIO DEL SERVIZIO PROVINCIALE COMPETENTE IN MATERIA DI URBANISTICA

Ai fini della concessione del contributo, da effettuare, secondo quanto disposto dal punto 11 dell'Allegato 1) alla presente deliberazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, Cassa del Trentino S.p.a. deve acquisire il parere favorevole del Servizio provinciale competente in materia di urbanistica.

2. ALTRI INTERVENTI RIGUARDANTI EDIFICI RICADENTI NEI CENTRI STORICI.

Per gli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici diversi da quelli di cui al punto 1., si applicano i criteri attuativi di cui all'Allegato 1) al presente provvedimento fatto salvo quanto di seguito riportato:

2.1 PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE

La percentuale di contribuzione da applicare sia sulla spesa ammessa a finanziamento inerente i lavori che su quella inerente le progettazioni è fissata nella misura del 35%.

Resta quindi fermo, in particolare, quanto disposto in ordine alla spesa ammissibile a contribuzione, che viene comunque di seguito riportato:

- sono ammissibili le spese per i lavori riferiti agli interventi di cui al presente punto 2 entro i seguenti limiti:
- sia per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze che per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali è ammessa una spesa massima di euro 1.000,00 a metro quadrato;
- sia per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze che per gli interventi su parti condominiali non sono ammessi a contributo gli interventi la cui spesa ammissibile a finanziamento risulta inferiore a euro 10.000,00;
- per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze la spesa massima ammissibile a finanziamento è di euro 100.000,00;
- per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali la spesa massima ammissibile a finanziamento è di euro 200.000,00;
- sono altresì ammesse a finanziamento, in aggiunta ai limiti di cui al precedente alinea, le spese di progettazione nella misura del 3% della spesa ammessa a finanziamento per lavori ai sensi del medesimo alinea. Tali spese sono riconosciute nella misura complessiva del 5% qualora in sede di realizzazione dei lavori ammessi a finanziamento venga effettuata la certificazione energetica dell'edificio rilasciata da un professionista abilitato e qualificato ai sensi del D. Lgs. n. 192/2005;
- sia per le spese di afferenti i lavori che per quelle inerenti le progettazioni è ammessa a finanziamento anche l'IVA che rimane a carico del soggetto beneficiario

Legge Trento n. 4 del 03-03-2010

In vigore dal 5/3/2010

Articolo 15

Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti

1. Per conseguire obiettivi di miglioramento e di valorizzazione del contesto urbanistico-insediativo e delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e identitarie del territorio provinciale, contribuendo al rilancio dell'economia e rispondendo anche al bisogno abitativo, la Provincia promuove, in cooperazione con i comuni, misure di riqualificazione a carattere straordinario del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture, secondo quanto previsto da quest'articolo.

2. Nel rispetto della disciplina stabilita da quest'articolo, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, come definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale, compresi gli interventi di parziale demolizione e successiva ricostruzione - sempre che il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell'intero edificio -degli edifici esistenti previsti nei commi 4 e 6 di quest'articolo, da attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento, oltre alla quantità di volume assentita e determinata ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale.*

* *Comma modificato dalla legge 27/12/2011, n. 18*

3. Il contributo di concessione è computato in rapporto agli incrementi volumetrici previsti nel comma 2.

4. Se, sulla base di apposita convenzione con il comune ed eventualmente anche con ITEA s.p.a., è prevista la realizzazione di alloggi previsti nell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", da mettere a disposizione dei soggetti interessati mediante locazione, è riconosciuto un ulteriore incremento della volumetria esistente del 10 per cento. Nei medesimi casi si applica l'esonero totale dell'obbligo di corresponsione del contributo di concessione, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui ai commi 2 e 4, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli.

6. Quest'articolo si applica con riguardo agli edifici che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) siano esistenti da almeno quindici anni alla data di entrata in vigore di quest'articolo e siano legittimamente realizzati;

b) abbiano prevalente destinazione a carattere residenziale; gli incrementi volumetrici previsti nel comma 2 sono riconosciuti a condizione che il volume a destinazione non residenziale non sia computato;

c) non siano assoggettati alla disciplina del restauro, del risanamento conservativo, dei beni ambientali, culturali e del patrimonio edilizio tradizionale;*

* *Lettera sostituita dalla legge 27/12/2011, n. 18*

d) gli interventi siano compatibili con le disposizioni normative in materia di rischio e di pericolo stabilite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal piano urbanistico provinciale;

e) presentino condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, energetica o architettonica, anche sotto il profilo dell'incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico, la cui sussistenza è accertata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio nell'ambito dell'attività istruttoria di cui al comma 9.

7. Quest'articolo ha ad oggetto la riqualificazione di edifici a carattere residenziale, anche costituenti organismi edilizi complessi.

8. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, i soggetti interessati aventi titolo presentano alla Provincia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, apposita domanda di riqualificazione insediativa accompagnatoria del progetto definitivo sotto il profilo architettonico, corredata da duplice copia dello stesso su supporto informatico. In particolare, la domanda è depositata presso le sedi periferiche della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, che trasmettono copia del progetto su supporto informatico ai comuni territorialmente interessati ed alla predetta struttura provinciale.

9. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio cura l'istruttoria per l'esame paesaggistico-architettonico dei progetti e si pronuncia, anche in deroga alle norme vigenti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove ne ricorrano i presupposti, verificando l'adeguatezza della proposta progettuale di riqualificazione insediativa, entro trenta giorni dal ricevimento del parere previsto nel comma 10. Se il comune non si esprime nei termini prescritti da quest'articolo, la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio si pronuncia entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma 11.

10. Acquisita copia del progetto su supporto informatico, ciascun comune territorialmente interessato pubblica al rispettivo albo apposito avviso per la durata di trenta giorni. Chiunque, nel periodo di affissione dell'avviso, può presentare osservazioni al comune. L'organo competente del comune esprime, entro i successivi trenta giorni, parere

vincolante in merito ai contenuti della proposta progettuale con riguardo agli aspetti urbanistici, tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute e dei limiti previsti per il dimensionamento residenziale. Il parere è trasmesso entro cinque giorni alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e al soggetto interessato.

11. Se il comune non provvede entro i termini previsti dal comma 10, il soggetto interessato può diffidare l'amministrazione comunale al rilascio del parere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali si prescinde dal parere.

12. In esito alle determinazioni ed ai pareri resi ai sensi dei commi 9, 10 e 11 la Giunta provinciale approva con una o più deliberazioni gli elenchi dei progetti che possono beneficiare del regime, degli incrementi volumetrici e delle agevolazioni previsti da quest'articolo, indicando anche eventuali prescrizioni per la loro esecuzione.

13. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste nel comma 12 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono, se occorre, variante ai piani regolatori generali con riferimento ai progetti assentiti.

14. Per l'esecuzione dei progetti approvati con le deliberazioni previste nel comma 12 il termine per la pronuncia da parte del comune sulla domanda di concessione edilizia previsto nell'articolo 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale è ridotto a trenta giorni.

15. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere formulate direttive per l'applicazione di quest'articolo e, se necessario, possono essere ridefiniti i termini da esso previsti.

Legge 4 marzo 2008, n. 1 (modificata legge 3/3/2010, n. 4)

Art. 86

Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli indirizzi di carattere generale volti a definire criteri e modalità di redazione di strumenti di pianificazione territoriale che favoriscano la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile.

2. I piani regolatori generali possono individuare apposite aree da destinare alla realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), ivi compreso il recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile, con particolare riferimento all'utilizzo del legno come elemento strutturale; per l'acquisizione delle aree o degli immobili ai fini della realizzazione degli interventi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 47.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell'altezza;
- b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
- c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico; in caso di richiesta dell'incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata successivamente all'ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimento dell'incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali.*

* *Comma sostituito dalla legge 3/3/2010, n. 4*

3 bis. Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista nel comma 3 si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui al comma 3, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli.

* *Comma inserito dalla legge 3/3/2010, n. 4*

3 ter. *Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica obbligatori. In attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 e per la prima applicazione della lettera a) del medesimo comma, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dagli strumenti di pianificazione e dai regolamenti comunali, si applicano i seguenti criteri di scomputo degli indici edilizi:*

- a) *nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una prestazione energetica obbligatoria o di livello superiore non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi; nel rispetto di predetti limiti è ammessa la deroga, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla disciplina provinciale e comunale relativa alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici;*
- b) *nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è ammessa la deroga all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, con riferimento alle distanze minime tra gli edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura; la deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti; sono fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime.**

* *Comma inserito dalla legge 3/3/2010, n. 4. Tuttavia queste disposizioni sono state sostituite dalla Deliberazione Giunta Trento 25 giugno 2010, n. 1531*

4. La Provincia, le comunità e i comuni, anche sulla base di protocolli d'intesa e convenzioni con le categorie, associazioni e organismi interessati, promuovono la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile anche attraverso iniziative culturali, di formazione e aggiornamento professionale.

5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.

6. La Provincia, anche sulla base di convenzioni con gli istituti di credito, favorisce l'accesso a forme agevolate di credito per interventi che soddisfino determinati requisiti documentabili mediante le certificazioni energetiche e ambientali di questo capo.

7. Nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese previste dalle leggi provinciali in materia si tiene conto della partecipazione delle imprese richiedenti alle filiere produttive locali che operano nel settore del risparmio energetico e dell'edilizia sostenibile. Gli strumenti di programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di edifici pubblici o il loro finanziamento individuano criteri e modalità per la diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici pubblici ispirate ai principi dell'edilizia sostenibile.

8. La concessione di contributi per l'edilizia agevolata previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e la valutazione dei progetti nell'ambito delle procedure di convenzionamento con le imprese previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 è effettuata tenendo conto dei livelli di prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli articoli 84 e 85.

9. Nel finanziamento degli interventi di competenza di ITEA s.p.a. effettuati ai sensi delle leggi provinciali n. 21 del 1992 e n. 15 del 2005 la Giunta provinciale può stabilire l'entità della quota minima d'interventi che devono osservare i criteri per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale.

Deliberazione Giunta Trento 25 giugno 2010, n. 1531

Nuovi indici edilizi per favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile ai sensi della Lp 1/2008 e modulo di domanda per le agevolazioni del "Piano casa" della Provincia

N.d.R. – Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 1858 di data 26 agosto 2011, segnalate in grassetto

(Bur 6 luglio 2010 n. 27)

Determinazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, nonché approvazione del modello di domanda, della documentazione da presentare e altre disposizioni attuative ai fini del riconoscimento delle agevolazioni urbanistiche previste dall'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 medesima.

Il Relatore comunica:

con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, con il quale è stato modificato l'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, sono state previste misure specifiche per favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, introducendo standard minimi di scomputo dagli indici edilizi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale nonché premi volumetrici per gli edifici che presentano livelli di prestazione energetica superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione del Capo I del Titolo IV della predetta legge provinciale n. 1 del 2008, approvato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

Le disposizioni sopra richiamate hanno la funzione di consentire l'immediata applicazione di misure di incentivazione per la diffusione dell'edilizia sostenibile, in attesa dell'approvazione da parte dei comuni di eventuali misure più favorevoli. In particolare, il comma 3 dell'articolo 86 prevede che con deliberazione della Giunta Provinciale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell'altezza;

b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;

c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico; in caso di richiesta dell'incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata successivamente all'ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimento dell'incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali.

Il comma 3 bis dell'articolo 86 dispone altresì che le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui al comma 3, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli.

Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica obbligatori.

Il comma 3 ter dell'articolo 86 ha previsto altresì dei criteri di scomputo degli indici edilizi immediatamente applicabili in attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3. Ne consegue che in seguito all'approvazione del presente provvedimento cessano di applicarsi le disposizioni del predetto comma 3 ter che si intendono sostituite dalle corrispondenti disposizioni di questa deliberazione.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, sono riportati i criteri di scomputo dagli indici edilizi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 86. I predetti criteri sostituiscono, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, le disposizioni transitorie di cui al comma 3 ter dell'articolo 86.

Con l'Allegato 2 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, sono determinati gli incrementi volumetrici ovvero, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni utilizzino in luogo del volume l'indice della superficie, le superfici equivalenti, differenziati in rapporto alla qualità del livello di prestazione

energetica, per gli edifici che presentano prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria di cui alla tabella riportata nell'Allegato B del citato decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., fermo restando il rispetto delle norme sulle distanze e la non applicazione della misura agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo. I predetti incentivi si applicano in aggiunta agli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, fatte salve eventuali disposizioni comunali in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile più favorevoli.

Si precisa che la tabella dell'Allegato 2 prevede misure differenziate delle agevolazioni volumetriche in relazione a tre distinte tipologie di intervento:

a) nuovi edifici e riqualificazioni energetiche complessive;

b) sostituzioni edilizie e demolizioni con ricostruzione;

c) sostituzioni edilizie e demolizioni con ricostruzione nell'ambito delle misure di riqualificazione degli edifici esistenti di cui all'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010, di seguito specificate.

Per riqualificazione energetica complessiva si intende l'esecuzione di una serie di interventi in grado di elevare la prestazione energetica dell'edificio ovvero di corpi di fabbrica funzionalmente autonomi dello stesso edificio alle classi di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento, fermo restando che gli incrementi volumetrici si applicano solo ai progetti che prevedano la riqualificazione dell'intero edificio ovvero dell'intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio, indipendentemente dalla qualificazione dell'intervento sotto il profilo edilizio ai sensi dell'articolo 99 della legge urbanistica provinciale, essendo conseguentemente esclusi gli interventi riguardanti solo alcune unità immobiliari.

Si precisa che per i fini di cui alla presente deliberazione si fa riferimento alla classe energetica dell'intero edificio ovvero dell'intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio, determinata come media della classe energetica delle singole unità immobiliari. A tal fine negli elaborati tecnici richiesti per il calcolo della prestazione energetica da allegare alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia d'inizio di attività, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento sulla certificazione energetica (decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.), la somma dei prodotti della prestazione per la superficie delle singole unità immobiliari sarà divisa dalla somma delle superfici utili riscaldate, come risulta dallo schema esemplificativo riportato nell'Allegato 2 alla presente deliberazione. Ai predetti fini, per superficie utile riscaldata si intende la superficie utile netta di un edificio relativa agli ambienti riscaldati. Il valore derivante da questa operazione costituisce la classe energetica media dell'intero edificio. La classe media sarà attestata a conclusione dei lavori, anche per le verifiche comunali concernenti la presenza dei requisiti prescritti, dal certificatore abilitato a rilasciare l'attestazione energetica delle singole unità immobiliari, ai sensi del richiamato regolamento sulla certificazione energetica.

Se gli interventi finalizzati ad ottenere prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria sono effettuati nel rispetto degli indici edilizi massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in luogo dell'incremento volumetrico si applica la riduzione del contributo di concessione prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 86.

L'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 prevede altresì una misura straordinaria di agevolazione per la riqualificazione architettonica degli edifici esistenti. Gli interventi di riqualificazione devono riguardare edifici residenziali di almeno 15 anni, che non ricadono negli insediamenti storici o fra i beni ambientali e/o culturali.

L'intervento deve interessare l'intero edificio e prevedere la sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione, come definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale, **ivi compresi gli interventi di parziale demolizione e successiva ricostruzione – sempre ché le demolizioni interessino una parte prevalente dell'edificio ed il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell'intero edificio** – da attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari, anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento. L'aumento si somma all'incremento volumetrico ottenibile con gli interventi in materia di risparmio energetico sopra citati.

Un ulteriore beneficio volumetrico del 10 per cento viene attribuito qualora l'intervento di riqualificazione architettonica assicuri l'assegnazione di alloggi in affitto a canone moderato.

L'articolo 15, comma 8, della l.p. 4/2010 prevede che i soggetti interessati devono presentare apposita domanda di intervento entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge agli uffici territoriali del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia. Tali uffici trasmetteranno copia del progetto al Comune per l'espressione del relativo parere previsto dalle norme richiamate.

Il comma 15 dell'articolo 15 citato prevede che con deliberazione della Giunta provinciale possono essere formulate direttive per l'applicazione dell'articolo medesimo e, se necessario, possono essere ridefiniti i termini da esso previsti. Considerato che le indicazioni per la presentazione delle domande vengono fornite con la presente deliberazione a distanza di alcuni mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale n. 4 del 2010, si ritiene opportuno prorogare con il presente provvedimento in termine per la presentazione delle domande, dal 5 marzo 2011, coincidente con quello inizialmente previsto dall'articolo 15 della l.p. 4/2010, al **31 dicembre 2012**.

Ai fini di agevolare la presentazione delle domande e di assicurare una adeguata omogeneità sulle modalità della loro presentazione ed in merito alla documentazione da allegare alle domande medesime, nell'Allegato 3 al presente

provvedimento è riportato il modello di domanda da utilizzare ed è indicata la documentazione da presentare alle strutture periferiche del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo, si precisa che l'incremento volumetrico previsto dal comma 2 (pari al 15 per cento, elevabile al 25 per cento in caso della stipula con il comune della convenzione per la realizzazioni di alloggi a canone moderato) può essere applicato solo con riferimento alla "volumetria esistente" dell'edificio o complesso di edifici interessati dal progetto di riqualificazione, con la conseguenza che l'incremento volumetrico previsto dalla nuova disposizione provinciale è alternativo e non è cumulabile con eventuali incrementi volumetrici già previsti dai piani regolatori generali. Ne consegue che, ove i piani regolatori generali prevedano già possibili incrementi volumetrici, si applicherà la misura più favorevole. Resta invece ferma la possibilità di avvalersi della misura provinciale ai fini dell'approvazione di progetti di demolizione e ricostruzione di edifici, anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, in deroga alle norme dei PRG che non ammettono la demolizione e ricostruzione degli edifici.

Per la determinazione del volume residenziale di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 15, si fa riferimento al volume degli alloggi comprensivi degli accessori (W.C., ripostigli, disimpegni, ecc.), dei vani scala, delle cantine, dei depositi, delle autorimesse ed in generale di tutti gli accessori pertinenti alla parte residenziale. La ricostruzione su lotto diverso da quello originario previsto dal comma 2 dell'articolo 15, fermo restando il vincolo della medesima destinazione di zona, deve riguardare, di norma, lotti contigui. In via eccezionale lo spostamento su lotti non contigui può formare oggetto di parere favorevole da parte del comune qualora assuma valore compensativo ai fini del perseguimento di rilevanti interessi di riqualificazione dell'area ove è localizzato l'edificio esistente.

Si ribadisce altresì, come già precisato in merito alla tabella di cui all'Allegato 2 concernente gli incrementi volumetrici previsti dal comma 3 dell'articolo 86, che nel caso di progetti di riqualificazione presentati ai sensi del citato articolo 15 che presentino anche i requisiti per beneficiare dei predetti incrementi volumetrici di cui all'articolo 86, l'incremento volumetrico riconosciuto ai sensi del medesimo articolo 15 si somma a quello previsto per tale misura dalla tabella dell'Allegato 2.

I progetti possono essere approvati anche in deroga alle norme dei piani regolatori generali, purché ottengano il parere favorevole del comune competente, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalle disposizioni regolamentari di attuazione dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale. Il progetto di riqualificazione può riguardare anche solo la deroga alle norme dei piani regolatori generali che non ammettono la sostituzione edilizia o la demolizione con ricostruzione, non costituendo condizione necessaria la richiesta di aumento di volume.

Nel caso di varianti ai progetti approvati ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010, la relativa approvazione è soggetta all'intero procedimento di approvazione prevista dal citato articolo, fatte salve le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 107 della legge provinciale n. 1 del 2008.

Sui contenuti della presente deliberazione, con nota del Presidente della Provincia di data 11 maggio 2010, prot. n. 110130/A030-1.1 è stato chiesto il parere del Consiglio delle autonomie locali, che si è espresso favorevolmente con nota di data 22 giugno 2010.

Ciò premesso, il relatore propone l'approvazione della presente deliberazione.

La Giunta provinciale - vista la legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1;

- vista la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;

- visto l'articolo 86 della legge provinciale n. 1 del 2008, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2010;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg;

ad unanimità di voti, legalmente espressi, d e l i b e r a 1) di stabilire, a termini dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, secondo quanto precisato in premessa:

a) i criteri di scomputo dagli indici edilizi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 86 medesimo, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante. I predetti criteri sostituiscono, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, le disposizioni transitorie di cui al comma 3 ter dell'articolo 86;

b) gli incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti, differenziati in rapporto alla qualità del livello di prestazione energetica, applicabili agli edifici che presentano prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria di cui alla tabella riportata nell'Allegato 2 del citato decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, fermo restando il rispetto delle norme sulle distanze e la non applicazione della misura agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, secondo quanto precisato nell'Allegato 2 alla presente deliberazione e nella relativa Tabella. I predetti incentivi si applicano ad incremento degli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, fatte salve eventuali disposizioni comunali in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile più favorevoli;

c) la riduzione del contributo di concessione prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 86, in luogo degli incrementi di cui alla lettera b), se gli interventi sugli edifici finalizzati ad ottenere prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria sono effettuati nel rispetto degli indici edilizi massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;

2) di approvare altresì, a termini dell'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 e secondo quanto precisato in premessa, il modello di domanda da utilizzare ed la documentazione da presentare alle strutture periferiche del Servizio

urbanistica e tutela del paesaggio per l'approvazione dei progetti di riqualificazione architettonica e ambientale nonché le indicazioni applicative dell'articolo richiamato, riportati nell'Allegato 3 alla presente deliberazione;

3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;

4) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1), di questo dispositivo, concernenti l'articolo 86 della legge provinciale n. 1 del 2008, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2010, si applicano:

a) alle domande di concessione edilizia e DIA presentare dopo la data della pubblicazione di questo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione; nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, classificati o classificabili nella categoria energetica obbligatoria prevista dalla tabella riportata nell'Allegato B del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11- 13/Leg, o superiore, purché il progetto preveda il passaggio ad una categoria energetica comunque superiore, il premio volumetrico è pari alla differenza fra la percentuale prevista per la categoria iniziale e quella prevista dal progetto calcolata sul volume riscaldato esistente;

b) a varianti a concessioni edilizie e denunce di inizio di attività, presentate dopo la data di cui alla lettera a). In caso di incrementi volumetrici, la variante deve prevedere il passaggio ad una categoria energetica superiore a quella obbligatoria prevista dalla tabella riportata nell'Allegato B del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.. Se il progetto originariamente autorizzato prevede già una classe energetica superiore a quella obbligatoria, il premio volumetrico è riconosciuto nella misura pari alla differenza fra la percentuale prevista per la categoria energetica obbligatoria e quella raggiunta con la variante;

c) per le varianti di cui alla precedente lettera b) possono essere riconosciuti solamente gli incrementi volumetrici di cui all'articolo 86, comma 3, lettera b), della legge urbanistica provinciale; resta esclusa, pertanto, la possibilità di richiedere retroattivamente la riduzione del contributo di concessione già pagato mediante la sua restituzione, parziale o totale, da parte del comune, ai sensi del comma 3, lettera c), del medesimo articolo 86;

5) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 2) di questo dispositivo, concernenti l'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010, si applicano alle domande di concessione edilizia e DIA presentare dopo la data di pubblicazione di questo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;

6) di rideterminare il termine per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni di cui al punto 2), fissandolo al **31 dicembre 2012**, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge provinciale n. 4 del 2010.

ALLEGATO 1

CRITERI DI SCOMPUTO DAGLI INDICI EDILIZI DI CUI ALLA LETTERA A) DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 86 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 MARZO 2008, N. 1

(testo coordinato dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 1427 di data 1° luglio 2011)

I presenti criteri si applicano ai nuovi edifici, alle sostituzioni edilizie, alle demolizioni con ricostruzione e agli interventi su edifici esistenti, con esclusione degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, e sostituiscono le disposizioni transitorie di cui all'articolo 86, comma 3 ter, della l.p. 4/2010. Rimangono ferme le disposizioni specifiche in materia di distanze previste per gli edifici esistenti.

Murature perimetrali : non sono computate le parti eccedenti i 30 cm di spessore convenzionale **ovvero la parte eccedente il muro perimetrale nel caso di edifici esistenti** per motivi di prestazione energetica fino ad un massimo di 20 cm (in caso di utilizzo di materiali analoghi a quelli delle stesse murature o materiali isolanti sintetici o di origine petrolchimica tipo EPS, XPS o similari), elevabili a 25 cm in caso di utilizzo di materiali isolanti naturali e riciclabili esenti da prodotti di sintesi chimica e da fibre potenzialmente dannose o sospette tali secondo lo stato della scienza.

Solai : non è computata la parte eccedente i 30 cm convenzionali fino ad un massimo di 20 cm (all'intradosso o all'estradosso) per la realizzazione di impianti di riscaldamento radianti a bassa temperatura a pavimento e/o a soffitto e/o per la realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata dei locali con recupero di calore.

Per il primo e l'ultimo solaio (verso sottotetti non riscaldati), in aggiunta a quanto sopra, non sarà considerata la parte eccedente i 30 cm convenzionali, fino ad un massimo di 20 cm, per motivi di isolamento termico.

Coperture: non è computata fino ad un massimo di 25 cm la parte oltre l'estradosso della struttura secondaria della copertura (arcareccio). Nel caso di tetti verdi non si computa l'intero spessore del terreno vegetale.

Nel caso di interventi in legno realizzati mediante l'utilizzo di materiale certificato secondo schemi riconosciuti di gestione forestale sostenibile C.o.C. – Chain of Custody - FSC o PEFC, lo scomputo è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- per le pareti perimetrali lo scomputo è riconosciuto, a prescindere dallo spessore delle pareti, in misura pari a 20 cm convenzionali, elevabili a 25 cm convenzionali nel caso di utilizzo esclusivo di materiali isolanti naturali e riciclabili esenti da prodotti di sintesi chimica e da fibre potenzialmente dannose o sospette tali secondo lo stato della scienza. Le pareti perimetrali devono essere realizzate secondo la tecnica tradizionale (ad esempio costruzione a pannello, blockbau o telaio). Lo scomputo si applica all'intero edificio e solo a condizione che sia realizzato in legno almeno i 2/3 dello sviluppo superficiale di facciata del medesimo, indipendentemente dal materiale utilizzato per la restante parte di edificio. I serramenti inseriti nelle facciate concorrono vuoto per pieno al raggiungimento della quota anzidetta solo qualora realizzati in legno certificato.
- per i solai si applica la medesima previsione stabilita nel caso di edifici in muratura;
- per le coperture viene riconosciuto uno scomputo fisso di 10 cm convenzionali a prescindere dall'effettivo spessore della struttura secondaria (sezione) della copertura (arcareccio). Tale scomputo si applica qualora

vengano realizzati in legno l'intera orditura (struttura) primaria - comprese eventuali capriate - la struttura secondaria, il perlinato e, se realizzato, il tavolato. Inoltre non è computata fino ad un massimo di 30 cm la parte oltre l'estradosso della struttura secondaria della copertura per motivi di isolamento termico.

Gli scomputi di cui sopra sono riconosciuti per ciascuno dei punti descritti (pareti perimetrali, solai o coperture) ancorché realizzati singolarmente; le opere che riguardano i volumi realizzati in conseguenza all'applicazione degli scomputi relativa ai solai e le coperture devono garantire unitarietà architettonica degli interventi.

Le pareti perimetrali, i solai o le coperture sono riconosciuti come realizzati in legno certificato FSC o PEFC qualora almeno l'80% del legname utilizzato per la loro realizzazione risulti certificato secondo le disposizioni riferite alle catene di custodia (C.o.C – Chain of Custody) PEFC o FSC.

L'impegno ad utilizzare materiale certificato deve essere dichiarato contestualmente alla domanda di concessione o alla presentazione di denuncia di inizio di attività relativa all'intervento e deve essere confermato, a fine lavori, con la produzione all'Amministrazione di specifica attestazione redatta da un tecnico abilitato comprovante il rispetto dei requisiti innanzi citati.

Lo scomputo di cui sopra si applica altresì anche in deroga, ove occorra, alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, salvo che le stesse non siano più favorevoli, ai fini della determinazione:

- dell'altezza massima ed i volumi;
- della superficie coperta;
- del dimensionamento degli spazi di parcheggio;
- del contributo di concessione;
- delle distanze dagli edifici e dai confini, nel caso di interventi previsti da piani attuativi.

Se lo scomputo comporta il superamento dell'altezza massima prevista dal piano regolatore per l'area interessata, ai fini della determinazione delle distanze si considera l'altezza reale dell'edificio al lordo degli scomputi.

Per gli interventi riguardanti edifici esistenti **alla data di adozione del presente provvedimento**, ivi compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione nel rispetto del sedime per la parte strutturale, la deroga riguarda anche le norme in materia di:

- distanze dalle strade;
- distanze dai confini e dagli edifici, salvo il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile (3 metri fra costruzioni).

ALLEGATO 2 (prima parte)

INCREMENTI VOLUMETRICI OVVERO DELLE SUPERFICI EQUIVALENTI IN RAPPORTO ALLA QUALITÀ DEL LIVELLO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, PER GLI EDIFICI CHE PRESENTANO PRESTAZIONI ENERGETICHE SUPERIORI A QUELLA OBBLIGATORIA

(testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011)

Gli incrementi di cui alla tabella di questo Allegato si applicano tenuto conto della tabella riportata nell'Allegato B del citato decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11- 13/Leg., fermo restando il rispetto delle norme sulle distanze e la non applicazione della misura agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo. **Si precisa in particolare che, secondo quanto precisato nell'Allegato A del citato regolamento sulla certificazione energetica, l'Allegato B al medesimo regolamento, che considera i valori in kWh/mq, trova applicazione diretta per gli edifici con destinazione residenziale, alberghiera ed extra-alberghiera; per gli edifici con destinazione diversa la classe energetica di cui all'Allegato B è ricavata dalla Tabella 4 dell'Allegato A, che considera i valori in kWh/m³.**

Si precisa che per i fini di cui alla presente deliberazione la classe energetica dell'edificio è estesa anche alle singole unità immobiliari facenti parte dell'edificio medesimo.

Le percentuali di incremento volumetrico previste dalla tabella si applicano in modo progressivo, secondo il principio degli scaglioni. A titolo esemplificativo, si riportano due casi di interventi.

<u>INDICE EDILIZIO MASSIMO di 5.000 mc</u>	Classe raggiunta A+	
	Percentuale	Premio in metri cubi
Scaglioni		
fino a 500 mc	20%	100
oltre 500 e fino a 1.500 mc	15%	150
oltre 1.500 e fino a 4.000 mc	10%	250
Totale incremento		500

Sostituzione edilizia di 3.000 mc	Classe raggiunta A+	
	Percentuale	Premio in metri cubi
Scaglioni		

fino a 500 mc	25%	125
oltre 500 e fino a 1.500 mc	20%	200
oltre 1.500 e fino a 3.000 mc	15%	225
Totale incremento		550

Per i comuni che utilizzano l'indice edilizio della superficie lorda in luogo dell'indice volumetrico, ai fini della trasformazione della premialità volumetrica in superficie secondo quanto previsto in calce alla Tabella di questo Allegato, si fa riferimento alla definizione di Superficie utile lorda di cui all'articolo 2, comma 2, lettera j), dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Per i comuni i cui strumenti urbanistici prevedono un criterio di calcolo degli indici edilizi al netto delle strutture orizzontali (solai e coperture) e verticali (murature perimetrali e vani scala), gli scaglioni e gli incrementi volumetrici previsti dalla tabella sono calcolati sulla base del medesimo criterio di calcolo dell'indice edilizio netto predetto e non si applica lo scomputo di cui all'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale.

Gli incentivi si applicano ad incremento degli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, fatte salve eventuali disposizioni comunali in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile più favorevoli. La percentuale di incremento volumetrico è calcolata facendo riferimento agli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali anche nel caso di edifici esistenti che superano i predetti indici massimi.

Se gli interventi sugli edifici finalizzati ad ottenere prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria sono effettuati nel rispetto degli indici edilizi massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in luogo dell'incremento volumetrico si applica la riduzione del contributo di concessione prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 86.

In caso di piani attuativi ovvero concessioni edilizie concernenti progetti unitari che interessano una pluralità di edifici da realizzare sullo stesso lotto, anche in tempi diversi, gli incrementi volumetrici sono riferiti a ogni singolo edificio; a tal fine si considerano singoli anche gli edifici che condividono la presenza di locali interrati accessori comuni. Gli incrementi possono essere utilizzati anche mediante concentrazione su uno o più edifici ricompresi nel piano attuativo o nel progetto unitario.

TABELLA INCREMENTI VOLUMETRICI (articolo 86, comma 3, lettera b), della l.p. 1/2008)

Le percentuali si applicano in modo progressivi per scaglioni

NUOVI EDIFICI E RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE COMPLESSIVE

	Premialità volumetricaper classi energetiche e volumetriche (*)		
	Fino a 500 mc	Oltre 500 mc e fino a 1500 mc	Oltre 1500 mc e fino a 4000 mc
Classe B+	7,00%	5,00%	3,00%
Classe A	14,00%	10,00%	7,00%
Classe A+	20,00%	15,00%	10,00%

SOSTITUZIONI EDILIZIE E DEMOLIZIONI CON RICOSTRUZIONE

	Premialità volumetricaper classi energetiche e volumetriche (*)		
	Fino a 500 mc	Oltre 500 mc e fino a 1500 mc	Oltre 1500 mc e fino a 4000 mc
Classe B+	8,00%	7,00%	5,00%
Classe A	17,00%	13,00%	10,00%
Classe A+	25,00%	20,00%	15,00%

SOSTITUZIONI EDILIZIE E DEMOLIZIONI CON RICOSTRUZIONE CONGIUNTA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

	Fino a 500 mc	Oltre 500 mc e fino a 1500 mc	Oltre 1500 mc e fino a 4000 mc	Oltre i 4000 mc
	Classe B+	8,00%	7,00%	5,00%
Classe A	17,00%	13,00%	10,00%	10,00%
Classe A+	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%

(* Per la trasformazione della premialità volumetrica in superficie utile lorda il valore dell'altezza convenzionale da applicare è il seguente:				
	altezza convenzionale lorda interpiano (ml)			
Per zone fino a 500m s.l.m.	2,90			
Per zone oltre i 500m e fino a 900 m s.l.m.	2,80			
Per zone oltre i 900m s.l.m.	2,70			

ALLEGATO 2A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PER IL CALCOLO DELLA CLASSE ENERGETICA QUALE MEDIA DI QUELLA DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI TERMOAUTONOME

(allegato 2A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010, aggiunto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011)

u.i.	Sup Utile Risc.(mq)	Cons. Spec. (kWh/mq)	Sup x Cons (kWh)	Classe energetica
1	80	58	4640	B
2	40	57	2280	B
3	40	29	1160	A
4	80	26	2080	A
5	60	45	2700	B+
6	60	48	2880	B+
Tot	360		15740	
PRESTAZIONE DELL'INTERO EDIFICIO (=15740/360)		43,72		B+

(disegno omissis)

ALLEGATO 3

Domanda

Omissis